



RESIDENZA SOCIO-SANITARIA  
"PIO ISTITUTO CAMPANA"

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (DPGR n. 10 del 17.01.2006)

COPIA

Estratto dal verbale della seduta del 27.10.2015

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**N° 23 DEL 27.10.2015**

.....  
Oggetto: Approvazione Regolamento Videosorveglianza.

L' anno duemilaquindici e questo di ventisette del mese di ottobre alle ore 21,00 in Seravezza, presso la sede dell' Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione , previa trasmissione degli inviti scritti, ai sensi dell' art. 9 dello Statuto dell' Azienda , nelle persone dei Consiglieri :

- VENTURINI Renzo	Presidente	- P
- SALVETTI Marco	Vice Presidente	- P
- LUPPI Don Hermes	Consigliere	- P
- DAL TORRIONE Pier Carlo	Consigliere	- A
- POLIDORI Luca	Consigliere	- P

Risultano presenti n. 4 componenti del Consiglio di Amministrazione.

Risulta assente giustificato n. 1 componente del Consiglio di Amministrazione regolarmente convocato.

Presiede la seduta il sig. Venturini Renzo Presidente dell' Ente.

Assiste la sottoscritta Sig.ra Stefanini Eugenia, Direttore, incaricata della redazione del verbale.



RESIDENZA SOCIO-SANITARIA  
"PIO ISTITUTO CAMPANA"

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (DPGR n. 10 del 17.01.2006)

..... OMISSIS .....

**Il Consiglio di Amministrazione**

Premesso

- che, questa Azienda, al fine di tutelare la sicurezza e lo stato di salute degli ospiti della Struttura, l'incolumità degli operatori e dei visitatori oltre che i beni aziendali, intende dotarsi di un sistema di videosorveglianza;
- che, in particolare, per gli operatori addetti all'assistenza degli ospiti il suddetto apparato è ausilio necessario per il miglior svolgimento del servizio;
- che, inoltre, l'impianto in oggetto è finalizzato ad aumentare la sicurezza di chiunque si trovi nella Struttura ed a preservare il patrimonio aziendale, potendo fornire, ove si verificano eventi criminosi, un valido supporto all'Autorità giudiziaria e/o alle Forze di Polizia;

Visto

il D.Lgs. 30/06/2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto

il Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010;

Dato atto

che in data 6 agosto 2015 è stato sottoscritto l'accordo sindacale relativo all'impianto in oggetto ai sensi dell'art. 4 della L. n.300/1970;

Ritenuto

pertanto di dover regolamentare l'uso del suddetto impianto di videosorveglianza conformemente a quanto prescritto dal Garante;

Dato atto

che il suddetto impianto risponde ai richiesti principi di :

- liceità, in quanto finalizzato allo svolgimento di funzioni istituzionali;
- necessità, in quanto è escluso ogni uso superfluo dell'impianto ed è prevista la cancellazione automatica e periodica dei dati raccolti e registrati ;
- proporzionalità, in quanto non è prevista la rilevazione di dati in aree per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di tutela della sicurezza e dello stato di salute degli ospiti della Struttura, dell'incolumità degli operatori e dei visitatori oltre che di tutela dei beni aziendali;
- finalità e trasparenza, in quanto gli scopi perseguiti sono determinati, espliciti, legittimi e portati a conoscenza degli interessati in maniera chiara ed inequivocabile;

Visto

lo schema di regolamento predisposto dal Direttore che si allega al presente atto sub "A" a formarne parte integrante e sostanziale ;

Visti

i pareri di regolarità tecnica e di legittimità espressi in merito dal Direttore dell'Azienda, di cui all'allegato "B" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ;



RESIDENZA SOCIO-SANITARIA  
"PIO ISTITUTO CAMPANA"

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (DIPGR n. 10 del 17.01.2006)

Con voti favorevoli n. 4 espressi per appello nominale dai n. 4 presenti e n. 4 votanti

**Delibera**

1. di approvare il "Regolamento Videosorveglianza" nel testo allegato sub "A" e facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Di seguito**

Il Presidente pro-tempore propone di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Con voti favorevoli n.4 espressi per appello nominale, su n. 4 presenti e n. 4 votanti.

**Approva**

la eseguibilità immediata della presente deliberazione.

<b>Residenza Socio-Sanitaria PIO ISTITUTO CAMPANA</b>	<b>REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA</b> D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Provvedimento del Garante 8/4/2010	RVI
		REV. 01
		PAG. 1 di 7



**Residenza Socio-Sanitaria  
PIO ISTITUTO CAMPANA  
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona**

# **VIDEOSORVEGLIANZA**

## **REGOLAMENTO AZIENDALE**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 27.10.2015**

*del*

<b>Residenza Socio-Sanitaria PIO ISTITUTO CAMPANA</b>	<b>REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA</b> D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Provvedimento del Garante 8/4/2010	RVI
		REV. 01
		PAG. 2 di 7

## INDICE

<b>Titolo I -Disposizioni generali .....</b>	<b>3</b>
Articolo 1 – Soluzione adottata e motivazione.....	3
Articolo 2 – Sistema installato.....	3
<b>Titolo II – Struttura organizzativa.....</b>	<b>4</b>
Articolo 3 – Titolare dei trattamenti relativi alla “Videosorveglianza”.....	5
Articolo 4 – Responsabile del sistema di “Videosorveglianza”.....	5
Articolo 5 - Incaricati al trattamento dei dati personali del sistema di “Videosorveglianza”.....	5
<b>Titolo III – Misure di Sicurezza.....</b>	<b>5</b>
Articolo 6 – Protezione dell’appliance contenente le registrazioni e dell’impianto.....	5
Articolo 7 – Rispetto delle norme di legge e delle disposizioni del garante per la protezione dei dati personali.....	5
<b>Titolo IV– Adempimenti specifici richiesti per la privacy.....</b>	<b>6</b>
Articolo 8 – Informativa .....	6
Articolo 9 – Formazione.....	6
Articolo 10 – Diritto di accesso.....	6
Articolo 11 – Rinvio .....	7

*Handwritten signature*

<b>Residenza Socio-Sanitaria PIO ISTITUTO CAMPANA</b>	<b>REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA</b>	RVI
	D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)	REV. 01
	Provvedimento del Garante 8/4/2010	PAG. 3 di 7

# **REGOLAMENTO AZIENDALE VIDEOSORVEGLIANZA**

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 – Soluzione adottata e motivazione**

1. Per tutelare la sicurezza e lo stato di salute degli ospiti della struttura, l'incolumità degli operatori e dei visitatori, e per la tutela dei beni aziendali (alla luce anche degli episodi di furti, rapine ed altri illeciti che, come riportato dalle statistiche e dai mezzi di informazione, sempre più spesso vanno verificandosi) l'azienda ha deciso di dotarsi di un sistema di videosorveglianza.
2. In particolare, per gli operatori addetti alla cura degli ospiti tale apparato è ausilio necessario per il migliore svolgimento del loro lavoro, così come è finalizzato ad aumentare la sicurezza di chiunque si trovi nei locali ed a preservare il patrimonio aziendale, potendo fornire - ove si verificano eventi criminosi - un valido supporto all'Autorità giudiziaria e/o alle Forze di Polizia.
3. Il presente documento descrive il suddetto sistema, illustra le misure adottate per il rispetto degli adempimenti di legge e prescrive i comportamenti che devono essere seguiti.
4. Il dispositivo è stato attivato secondo le caratteristiche delineate nell'accordo appositamente stipulato con la RSU in data 06/08/15, ai sensi dell'art. 4 c. 2 della legge n. 300/70.
5. Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda pertanto al Verbale di accordo ed alla collegata "Relazione tecnica di progetto relativa agli impianti elettronici – TVCC" del 22/7/15 (in particolare agli elaborati grafici ad essa allegati, ove si trova anche dettagliata "planimetria di installazione", in allegato n.1).

dell

### **Articolo 2 – Sistema installato**

1. E' installato un sistema basato su 26 telecamere fisse con registrazione di immagini su apposito server sul quale è installato il software di gestione e di registrazione.
2. Tale apparecchiatura è ospitata dentro un armadio di cablaggio strutturato posizionato nella "infermeria" del piano primo e chiuso a chiave.
3. Le telecamere sono disposte come segue (per approfondimenti si veda la "planimetria" di cui al paragrafo precedente):
  - esterno dell'azienda: 6 videocamere
  - interno dell'azienda: 20 videocamere
4. Le telecamere installate nelle corsie di degenza sono dotate di sonda acustica che registra sul server anche il sonoro, disponibile per l'ascolto in tempo reale pure dalle postazioni di controllo.
5. Nella dislocazione delle telecamere sono state tenute in considerazione le seguenti linee guida:

<b>Residenza Socio-Sanitaria PIO ISTITUTO CAMPANA</b>	<b>REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA</b> D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Provvedimento del Garante 8/4/2010	RVI
		REV. 01
		PAG. 4 di 7

- le telecamere non inquadrano bagni, spogliatoi, sale sindacali;
  - non sono state posizionate telecamere all'interno degli uffici.
6. Le riprese video riguardano i luoghi in cui transitano i lavoratori solamente per quanto strettamente indispensabile al perseguimento degli scopi di tutela della salute e della sicurezza sopra indicati.
  7. I dispositivi in questione non possono essere utilizzati per alcuna forma di controllo a distanza dei lavoratori.
  8. In ciascuna infermeria di piano è presente una ulteriore stazione di controllo costituita da n.1 monitor 24" collegato al server; un'altra stazione di ripresa si trova nella zona uffici direzionali.
  9. I dati raccolti da tutte le telecamere sono fruibili dalle postazioni di controllo solamente in tempo reale.
  10. L'interfaccia del software di gestione dati residente sul server è fruibile dai manutentori dei sistemi e dagli operatori (personale dipendente e datoriale).
  11. L'accesso per entrambe le categorie avviene su base gerarchica e solo tramite l'immissione di credenziali di accesso selettive che consentono solo preassegnate operatività.
  12. La visione delle immagini registrate e l'eventuale trasferimento su supporto informatico da consegnare all'Autorità giudiziaria e/o le Forze dell'ordine, potranno essere effettuati - al verificarsi di eventi criminosi - mediante accesso congiunto all'apparato da parte del "Responsabile del trattamento di videosorveglianza" ed il rappresentante del personale dipendente.
  13. Le credenziali di accesso al programma sono infatti custodite in parte dal citato Responsabile (a ciò appositamente delegato dal Datore di Lavoro), ed in parte dal "rappresentante dei lavoratori" da questi liberamente designato; sono previste anche le figure dei sostituti, per il caso di loro assenza.
  14. Ogni 48 ore si ha la cancellazione automatica delle registrazioni.
  15. Le zone nei pressi delle telecamere sono segnalate da appositi cartelli.

*full*

## **TITOLO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

### **Art. 3 - Titolare dei trattamenti relativi alla "Videosorveglianza"**

1. Titolare del trattamento è la Residenza Socio-Sanitaria "Pio Istituto Campana" Azienda Pubblica di Servizi alla Persona con sede in Via Francesco Donati n. 100/116 - Seravezza (LU).

<b>Residenza Socio-Sanitaria PIO ISTITUTO CAMPANA</b>	<b>REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA</b> D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Provvedimento del Garante 8/4/2010	RVI
		REV. 01
		PAG. 5 di 7

**Art. 4 – Responsabile del sistema di “Videosorveglianza”**

1. La gestione del sistema di videosorveglianza è assegnata al Direttore che è stato appositamente nominato “Responsabile del trattamento di videosorveglianza” ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

**Art.5 - Incaricati al trattamento dei dati personali del sistema di “Videosorveglianza”**

1. La visione delle immagini sui monitor di controllo è riservata al “Responsabile del trattamento di videosorveglianza” ed agli operatori addetti alla cura degli ospiti, che hanno ricevuto apposita lettera come “Incaricato per impianto di videosorveglianza”.
2. Occasionalmente l’azienda preposta alla manutenzione ed assistenza del sistema potrà trattare i dati, nei limiti e per le finalità connesse all’incarico ricevuto (come specificato da apposita lettera di garanzia).

*Handwritten signature*

**TITOLO III - MISURE DI SICUREZZA**

**Art. 6 - Protezione dell’appliance contenente le registrazioni e dell’impianto**

1. L’appliance di gestione della videosorveglianza è ubicato in un armadio di cablaggio strutturato chiuso a chiave, presso l’“infermeria” del piano primo.
2. La copia delle immagini può avvenire solo previo accesso congiunto all’apparato da parte del Datore di Lavoro ed il “Rappresentante dei lavoratori” (ciascuno in possesso di una parte delle credenziali), o dei loro delegati/sostituti.

**Art. 7 - Rispetto delle norme di legge e delle disposizioni del garante per la protezione dei dati personali**

1. Il responsabile e gli incaricati sono stati resi edotti delle norme di legge e delle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali in relazione ai trattamenti di videosorveglianza.
2. Il trattamento è improntato ai principi generali di:
  - liceità, in base al quale la necessità di prevenire minacce, danni o lesioni (a cose o persone) e quella di procurarsi mezzi di prova consentono la compressione anche di diritti e libertà fondamentali dell’interessato (art. 24 c.1 lett. g) del Codice);
  - necessità;
  - proporzionalità (da osservare sia nella scelta nelle modalità di ripresa e nella collocazione delle camere, sia nel trattamento di soli dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità prefissate).

<b>Residenza Socio-Sanitaria PIO ISTITUTO CAMPANA</b>	<b>REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA</b> D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Provvedimento del Garante 8/4/2010	RVI
		REV. 01
		PAG. 6 di 7

## **TITOLO IV - ADEMPIMENTI SPECIFICI RICHIESTI PER LA PRIVACY**

### **Art. 8 - Informativa**

1. Tutto il personale è stato informato dell'adozione del sistema di videosorveglianza.
2. La presenza delle telecamere è segnalata mediante affissione di appositi cartelli posizionati nelle immediate vicinanze dei luoghi ripresi.

### **Art. 9 - Formazione**

1. E' a disposizione del responsabile e degli incaricati un videocorso formativo sul tema degli adempimenti privacy per la videosorveglianza.
2. Il link risiede sul server in "area comune".
3. La sessione formativa affronta i seguenti temi:
  - gli adempimenti relativi alla videosorveglianza
    - norme di riferimento
    - adempimenti organizzativi
    - interventi più rilevanti del Garante sulla videosorveglianza
  - organizzazione aziendale per la videosorveglianza
    - cosa si può video sorvegliare
    - responsabilità della videosorveglianza
    - procedura per la videosorveglianza

*Handwritten signature*

### **Art. 10 - Diritto d'accesso**

1. Il diritto d'accesso ai dati personali raccolti mediante i trattamenti di videosorveglianza è gestito dal "Responsabile del trattamento di videosorveglianza".
2. In relazione al trattamento infatti ogni interessato ha diritto di chiedere, presentando apposita istanza (art. 7 del D.Lgs. n.196/2003):
  - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
  - c) di ricevere senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
    - le informazioni sulle modalità e sulle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
    - l'estrapolazione delle immagini che si riferiscono strettamente al richiedente, ove ancora non oggetto di cancellazione automatica o conservate per motivi di sostegno probatorio a procedure connesse all'accertamento di fatti illeciti o reati.

<b>Residenza Socio-Sanitaria PIO ISTITUTO CAMPANA</b>	<b>REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA</b> D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Provvedimento del Garante 8/4/2010	RVI
		REV. 01
		PAG. 7 di 7

- d) l'opposizione, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
3. L'invio al richiedente delle immagini richieste, a cura del Responsabile del trattamento, dovrà avvenire con modalità tali da garantire la riservatezza delle stesse.

**Art. 11 – Rinvio**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione di dati personali (D.Lgs. 196/2003) ed al Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza del 8/4/10 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29/4/10).

*ken*





RESIDENZA SOCIO-SANITARIA  
"PIO ISTITUTO CAMPANA"

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (DPGR n. 10 del 17.01.2006)

....OMISSIS.....

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

I Consiglieri	Il Presidente	Il Segretario
F.to Salvetti Marco	F.to Renzo Venturini	F.to Eugenia Stefanini
F.to Polidori Luca		
F.to Luppi Don Hermes		

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE N. 23 DEL 27.10.2015**

La sottoscritta Stefanini Eugenia , Direttore , certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata integralmente sul sito internet istituzionale dell'Azienda [www.piocampana.it](http://www.piocampana.it) sezione "Albo on line" il \_\_\_\_\_ e che vi è rimasta per gg. 15 consecutivi, e nessun reclamo è stato presentato a questo ufficio contro la medesima.

Seravezza, li \_\_\_\_\_

Il Direttore

---

La presente copia è conforme all'originale in carta libera per uso Amministrativo e di ufficio.

Seravezza, li 18.11.2015.....

